

DISEGNO DI LEGGE N. 58

101
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 248/A IV Legislatura

D.D.L. Regionale " Modifica all'art. 8
della L.R. 18 gennaio 1986, n. 2, concer-
nente norma per il trasferimento delle fun-
zioni sanitarie in materia di riabilitazione".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/9/87.

REGIONE PUGLIA

14 SET. 1987

ASSESSORATO SANITA'

SETTORE _____

UFFICIO _____

Prot. N. 28/28193/1631/7 Pos. _____

Allegati n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

AL la Presidenza

della Giunta Regionale

S E D E

e, p.c. All'Ufficio Legislativo
della Giunta Regionale

S E D E

OGGETTO: Schema d.d.l. regionale:

"Modifica dell'art.8 della L.R.


18 gennaio 1986, n.2, concernen
te norma per il trasferimento
delle funzioni sanitarie in mate
ria di riabilitazione".

Nella seduta del 30.3.1987, la Giunta Regionale ha preso atto dello schema di d.d.l. indicato in oggetto, nel testo trasmesso alla Segreteria della Giunta dall'Ufficio Legislativo con nota n.10/147/UL del 13.3.1987, disponendo per il prosieguo.

Detto schema prevedeva il trasferimento di funzioni alle UU.SS.LL. in materia di spesa protesica e assistenza riabilitativa specifica a decorrere dal 1° luglio 1987, ed il mancato completamento dell'iter prima di tale data ne ha determinato la caducazione.

Pertanto, si ripropone in materia l'allegato nuovo schema d.d.l., previa revoca dell'atto adottato dalla G.R. nella citata seduta del 30.3.1987, segnalando l'urgenza del compimento dell'iter legislativo entro il corrente anno ai fini della sua vigenza prevista per il 1° 1.1988.

L'ASSESSORE
(Dr. Corradino Marzo)



REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 10/572/U.L. del 21 SET. 1987

Oggetto: Schema d.d.l. "Modifica art. 8 della L.R. 18 gennaio 1986 n. 2
concernente norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie
in materia di riabilitazione"

Assessorato proponente : Assessorato Sanità
Previsione di spesa :
Copertura finanziaria :
Vistata dal Settore Ragioneria : non vistata
Osservazioni pervenute :
Esaminato con l'Assessorato proponente :
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati :
Articoli modificati :


R E L A Z I O N E

Il d.d.l. n. 24, stesso titolo, approvato dalla Giunta nella seduta del 30 - 3 c.a., che trasferiva alle unità sanitarie locali le funzioni sanitarie in materia di spesa protesica e assistenza riabilitativa specifica, non ha compiuto l'iter di approvazione entro la data nello stesso indicata (1-7-1987) per il trasferimento delle funzioni. Pertanto, l'Assessorato ha predisposto nuovo schema di d.d.l., che ripropone sostanzialmente il contenuto normativo del d.d.l. n. 24, che va revocato, modificando la data di decorrenza del trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni sanitarie.

Questo Ufficio ha apportato al testo una modifica marginale.

Lo schema di d.d.l. non é stato vistato dal Settore Ragioneria, ma data l'urgenza segnalata dall'Assessorato, si invia per l'iscrizione dell'argomento all'o.d.g. dei lavori della Giunta.

Il Coordinatore
(Dr. Pasquale RUTIGLIANI)



REGIONE PUGLIA

Disegno di Legge

" Modifica dell'art.8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n.2, concernente norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione".

Relazione

L'art.8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n.2, prescrive che la Regione provvede "al pagamento ai fornitori delle prestazioni protesiche attesa la loro attività a rilevanza regionale e interregionale fino all'approvazione della normativa di formalizzazione prevista al terzo comma del precedente art.6", che a sua volta statuisce: "è fatta salva la organizzazione che sarà prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale organica della disciplina concernente la materia di riabilitazione".

La disciplina organica della riabilitazione, intesa come organizzazione dei servizi sanitari della UU.SS.LL. nell'ambito delle dotazioni organiche dei Consorzi di riabilitazione e gestioni assimilate, riceverà un primo assetto con il provvedimento demandato al Consiglio Regionale dal quarto comma dell'art.7 della citata L.R. n.2/1986 (la cui proposta è stata già approvata dalla G.R. con atto n.3056 del 30.3.87), dalla quale potrà discendere la definizione anche dell'assistenza sanitaria specifica convenzionata con istituzioni riabilitative private.

Di contro, il trasferimento della gestione diretta e completa alla UU.SS.LL. della erogazione dei presidi protesici a carico del fondo sanitario e, quindi, del bilancio delle singole UU.SS.LL. richiede, per il combinato disposto dei richiamati art.8 e 6 della L.R. n.2/1986, un provvedimento legislativo specifico o generale quale il Piano Sanitario Regionale.



./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Nella prevedibile ampiezza di termini richiesti da quest'ultimo, si impone la presente soluzione legislativa, al fine di eliminare la complessità operativa in atto nella gestione regionale di detta spesa protesica ed unificare nella USL le fasi di autorizzazione, di impegno e di liquidazione delle forniture protesiche a carico del fondo sanitario.



REGIONE PUGLIA

Art. 1

L'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n.2, è abrogato e sostituito dal seguente:

" La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate, fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma del precedente articolo 6.

Le prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dell'art.11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638, disciplinate dal Decreto del Ministro della Sanità 2 marzo 1984, ed autorizzate dalla Unità sanitaria locale di residenza dell'avente diritto a partire dal 1° gennaio 1988, sono posta dalla stessa data a carico del bilancio della medesima Unità sanitaria locale."

Art. 2

A partire dall'esercizio finanziario 1988 la spesa relativa alle prestazioni protesiche ed ortopediche sarà attribuita alle Unità sanitarie locali in sede di assegnazione del fondo sanitario regionale, con il criterio proporzionale alla popolazione residente, con imputazione al capitolo "finanziamento della spesa sanitaria alle Unità sanitarie locali-Legge n.833/978" del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 5/10/87